

Bozen / Bolzano, 06.05.2022

PEC protocollo@pec.arera.it
Spettabile
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità
Ambientale
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano

DCO 133/2022/R/EEL - Orientamenti per l'attuazione dell'art.15-bis del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 - OSSERVAZIONI ALPERIA

Con il presente documento Alperia presenta le proprie osservazioni in merito alla consultazione in oggetto.

Le presenti osservazioni sono trasmesse, per puro spirito collaborativo, in risposta al DCO 133/2022/R/EEL dell'Autorità e con ogni più ampia riserva e salvezza di diritti ed azioni e senza che ciò possa costituire acquiescenza al proprio diritto di contestare davanti alle competenti sedi l'illegittimità dell'art.15-bis del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n.4 e della relativa normativa di attuazione.

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

In linea generale rileviamo che la misura non tiene conto della possibile doppia imposizione per il periodo febbraio-marzo 2022 con la misura del contributo solidaristico introdotta dall'art. 37 del DL n. 21/2022, in corso di conversione. Quest'ultima misura, infatti, andrebbe a colpire i produttori di energia elettrica che sono già soggetti al meccanismo di compensazione introdotto dall'art.15-bis del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4.

Inoltre, dovrebbe essere considerata la possibilità di scorporare dall'eventuale applicazione della misura la quantità di energia ceduta gratuitamente all'ente concedente da parte dei concessionari idroelettrici. In particolare, per quanto riguarda la Regione Trentino Alto-Adige, dove opera la scrivente Alperia, la cessione di energia gratuita è stabilita all'art. 13 dello Statuto d'Autonomia.

Dovrebbe infine essere tenuta in considerazione, per impianti che hanno aderito al capacity market, l'applicazione dello strike price prevista dal meccanismo al fine di evitare che, sulla medesima produzione di energia, i produttori siano assoggettati ad un doppio meccanismo di compensazione (i.e. verso il GSE e verso Terna).

Alperia AG
Zwölftalgreiener Straße 8
39100 Bozen, Italien

Alperia SpA
Via Dodiciville 8
39100 Bolzano, Italia

T +39 0471 986 111
F +39 0471 987 100
info@alperiaenergy.eu
alperia@pec.alperia.eu
www.alperiaenergy.eu

MwSt.-, St.- und Eintragungsnr. im
Handelsregister Bozen
P. IVA, Cod. Fiscale e nr. iscrizione
Registro delle Imprese di Bolzano
02858310218

Gesellschaftskapital
Capitale sociale
Euro 750.000.000,00 v.e. / i.v.

OSSERVAZIONI PUNTUALI

sub S.1 Si ritiene che siano sufficientemente puntualizzati i contenuti minimi della dichiarazione di cui all'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge 4/22? Quali altri elementi o specifiche è utile che siano inseriti? Perché?

In ragione del fatto che la misura dovrebbe considerare gli scenari complessivamente riferibili al periodo di undici mesi tra febbraio e dicembre 2022, segnaliamo che il prezzo medio di cessione dell'energia (punto 3.4), che rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 15-bis comma 7, dovrebbe essere calcolato considerando i volumi di energia prodotti nei diversi periodi dell'anno che, soprattutto nel caso di impianti idroelettrici, sono caratterizzati da una forte stagionalità. Anche per questa ragione, riteniamo che la valutazione dovrebbe essere fatta ex post (e non ex ante) su base annuale. A tal riguardo, il prezzo medio unico di cui alla lettera c) dovrebbe poter essere calcolato opzionalmente anche attraverso una media ponderata dei prezzi sui volumi di energia prodotti e oggetto di contrattualizzazione.

sub S.2 Si ritiene sufficiente la tempistica di 30 giorni per la predisposizione della dichiarazione?

Al fine di poter predisporre tutto il pacchetto di informazioni richiesto, si ritiene che tale tempistica non dovrebbe essere inferiore a 90 giorni.

sub S.3 Si ritiene che siano sufficientemente puntualizzati gli elementi per identificare la quota di energia elettrica immessa nel periodo 1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022, per la quale l'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 trova concreta applicazione? Quali altri elementi o specifiche è utile che siano riportati? Perché?

In riferimento a quanto previsto al punto 2.4 e al punto 4, rispetto all'eventuale identificazione della quota parte di energia non incentivata per impianti parzialmente incentivati, si ritiene che la disposizione dell'art.15-bis comma 1 lett.b): "impianti di potenza superiore a 20 kW...che non accedono a meccanismi di incentivazione..." abbia voluto espressamente escludere dall'applicazione della misura tutti gli impianti rientranti nella categoria di cui alla suddetta lettera b) che accedono a meccanismi incentivanti.

sub S.4 Si ritengono necessarie altre puntualizzazioni in merito alla quantificazione delle partite economiche oggetto di regolazione con il GSE, nonché alle relative tempistiche e modalità di applicazione? Quali e perché?

In riferimento al punto 5.4 si propone di considerare la possibile compensazione su diverse partite economiche gestite dal GSE quale misura opzionale da parte del produttore.

sub S.5 Si ritiene preferibile prevedere che, almeno nei casi più complessi caratterizzati dalla presenza di contratti articolati, il calcolo delle partite economiche sia effettuato dai produttori e reso disponibile, con cadenza mensile, al GSE per proprie verifiche?

Ferme restando le considerazioni già espresse nei punti precedenti in merito alla necessità di effettuare valutazioni a consuntivo su base annuale, si concorda sull'introdurre questa possibilità su base volontaria per gli operatori.

Distinti saluti